

REGOLAMENTO

Articolo 1

Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario, denominato FONDIR e dei due Comitati di Comparto:

1) commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto e altri settori economici;

2) creditizio-finanziario e assicurativo.

2. Le imprese che aderiscono a FONDIR versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate – con evidenza separata in riferimento a ciascun Comparto – in un apposito conto corrente intestato a "FONDIR", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

4. Per le spese relative al funzionamento di FONDIR e dei Comitati di Comparto nonché per il finanziamento di eventuali progetti di tipo trasversale del Fondo – risultanti dal bilancio preventivo si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, in misura non superiore al limite fissato dalla normativa vigente. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIR – Spese per funzionamento e progetti trasversali del Fondo" utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 2

Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa di FONDIR.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;

- per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;

- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;

- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;

- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo – anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di Comparto – da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3

Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali

o individuali, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni.

Nell'ambito delle attività del Fondo – da realizzare soprattutto mediante i Comitati di Comparto di cui all'art. 4 – vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione di specifico interesse dei rispettivi comparti, nonché per i dirigenti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

- promuovere e finanziare azioni propedeutiche ai piani formativi.

Articolo 4

Comitati di Comparto

1. Nell'ambito della struttura del Fondo, ciascuno dei due Comitati di Comparto è composto pariteticamente da otto membri aventi specifiche competenze in materia di formazione e che non facciano parte, contemporaneamente, del Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare il Comitato di Comparto del commercio-turismo-servizi/logistica-spedizioni-trasporto e altri settori economici è composto da 3 membri designati dalla CONFCOMMERCIO, 1 dalla CONFETRA e da 4 membri designati da MANAGERITALIA.

3. Il Comitato di Comparto creditizio-finanziario/assicurativo è composto da 3 membri designati da ABI, 1 da ANIA e 2 membri designati dalla FIRST/CISL, 1 dall'UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (UNISIN), 1 dalla FIDIA.

4. In ciascuno dei due Comitati di Comparto uno dei componenti di parte datoriale viene designato dal Comitato (con la maggioranza semplice dei componenti) come Coordinatore del Comitato stesso.

	<p>5. Il Comitato di Comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati.</p>	
	<p>6. A ciascun Comitato di Comparto vengono demandate tra l'altro le seguenti funzioni:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - l'attribuzione delle risorse corrisposte al Fondo dalle imprese appartenenti al rispettivo Comparto – salvo la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle eventuali attività di tipo trasversale del 	
	<p>Fondo – secondo le finalità stabilite dallo Statuto;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale aumento – non oltre il 10% - della quota percentuale di cui all'art. 5, decimo comma, del Regolamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la definizione delle iniziative da assumere per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l'approvazione dei Piani; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i Piani formativi, ecc.) relative alle risorse del Comparto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la definizione delle indicazioni da fornire al Consiglio per la predisposizione della regolamentazione di cui all'art. 5, ottavo comma, del Regolamento del Fondo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - ogni altra funzione demandata ai Comitati di Comparto dal Consiglio. <p>Per lo svolgimento delle proprie funzioni ciascun Comitato di Comparto potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo nei limiti delle previsioni di spesa approvate dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
	<p>7. Il Comitato di Comparto è convocato, di norma presso la sede sociale,</p>	

dal Coordinatore mediante invito, tramite raccomandata, telegramma, via fax, o a mezzo di posta elettronica, ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato di Comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le riunioni del Comitato di Comparto possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Coordinatore che ne dà atto a verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Coordinatore e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.

Ciascun Comitato di Comparto si può avvalere, laddove esistenti, di strutture costituite dalle Parti per la realizzazione di attività formative, secondo le specificità del singolo Comparto, per svolgere l'attività di promozione, informazione e sostegno alle imprese, per la definizione dei piani formativi concordati tra le Parti sociali e per l'istruttoria tecnica dei suddetti Piani.

Articolo 5

Procedura di finanziamento

1. FONDIR provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di Comparto.

2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dai soggetti interessati a FONDIR, presso la sede sociale, con Raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.

I Piani da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite da FONDIR e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del Piano.

3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del Piano presentato.

4. Il Piano presentato viene successivamente esaminato dal Comitato di Comparto che esprime apposito parere tecnico sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento, redigendo verbale indirizzato al Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuto il parere di cui ai precedenti commi, delibera sull'approvazione o il rigetto del finanziamento.

In caso di rigetto, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al

Consiglio medesimo, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto, nei modi di cui al precedente secondo comma. Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi.

6. Salvo quanto disposto al successivo decimo comma, il finanziamento di ogni singolo Piano avviene tenuto conto dell'ammontare dei contributi effettivamente versati, secondo le modalità e le procedure previste dalla regolamentazione di cui al successivo ottavo comma.

7. I soggetti interessati che inoltrano i Piani formativi ammessi al finanziamento, dopo la conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del Piano realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del Piano. L'erogazione a saldo dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà secondo le modalità previste dalla regolamentazione di cui all'ottavo comma.

8. Il Consiglio di Amministrazione definisce – tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comitati di Comparto - la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle somme erogate in caso di mancato utilizzo e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire.

9. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti i singoli comparti - con esclusione quindi delle eventuali attività di tipo trasversale richiamate all'art. 1 - viene attribuita a ciascun Comitato di Comparto una quota parte non inferiore, per i primi due anni di attività, al 92% (novantadue per cento), delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo Comparto.

10. Di tale percentuale, nell'ambito di ciascun Comparto, una quota non superiore al 5% può essere messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale e/o territoriale; detta percentuale può essere aumentata – non oltre il 10% - per il singolo Comparto, con decisione del rispettivo Comitato di Comparto.

Articolo 6

Monitoraggio

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel Piano autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate.

Articolo 7

Modello organizzativo di cui al Dlgs n. 231 del 2001

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera a) dell'articolo 6 del Dlgs n.231 dell'8 giugno 2001, adotta il modello di organizzazione e di gestione previsto dal predetto decreto legislativo. Il modello dovrà essere elaborato tenendo conto di principi di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, delle finalità dell'Ente e dovrà essere coerente con i principi etico-morali che reggono lo Stesso. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a modificare o integrare il modello

organizzativo adottato ove nuove esigenze aziendali di carattere sostanziale lo rendano necessario.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare i componenti dell'Organismo di vigilanza a cui è affidato il presidio delle attività oggetto della tutela prevista dal Dlgs n. 231/2001. L'Organismo di vigilanza è composto da tre componenti, opera secondo il principio della collegialità delle decisioni ed è dotato di autonomia di poteri, di iniziativa e controllo. L'Organismo ha la durata di tre anni, il termine decorre dalla nomina dei componenti ed in caso di sostituzione di un membro, quello nominato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo.